

# RESOCONTO STENOGRAFICO

112.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	10089
PRESIDENTE . . . . .	10079, 10080, 10081	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
CICCIOMESSERE (PR) . . . . .	10081	PRESIDENTE . . . . .	10081, 10083, 10085, 10086
DUTTO (PRI) . . . . .	10079	ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	10082, 10084 10085, 10087, 10088
PAZZAGLIA (MSI-DN) . . . . .	10080	CRIVELLINI (PR) . . . . .	10088
<b>Disegni di legge:</b>		DE GREGORIO (PCI) . . . . .	10085
(Proposte di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	10077	PAZZAGLIA (MSI-DN) . . . . .	10086
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	10077	TREBBI ALOARDI IVANNE (PCI) . . . . .	10082
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)</b>	10078
(Annunzio) . . . . .	10077	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	10089
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	10077		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

GIANNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 21 febbraio 1980 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CATTANEI: « Modifica dell'articolo 30 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova » (1422).

In data odierna sono state, inoltre, presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MICELI e LO PORTO: « Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato » (1423);

COVATTA ed altri: « Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana » (1424).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. In data 21 febbraio 1980 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 532. — « Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo

la marrana di Prima Porta e suoi affluenti » (approvato da quella VIII Commissione permanente) (1420);

S. 444. — « Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (approvato da quella VI Commissione permanente) (1421).

Saranno stampati e distribuiti.

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

S. 621. — « Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia » (approvato dal Senato della Repubblica) (1390) (con il parere della I e della V Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

S. 338. — « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1385) (con parere della I e della V Commissione);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

GUI ed altri: « Adeguamento e proroga dei contributi dello Stato alla Società

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1980

europea di cultura (SEC) » (1242) (con parere della V Commissione).

*alla X Commissione (Trasporti):*

S. 375. — « Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1386) (con parere della I, della III, della XII e della XIV Commissione);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

« Modifiche all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1348) (con parere della I, della II, della IV, della XII e della XIV Commissione);

« Adeguamento delle disposizioni sulla formazione della proprietà coltivatrice al regime di comunione legale tra i coniugi » (1349) (con parere della I, della IV e della VI Commissione);

« Finanziamento della quota di partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia » (1357) (con parere della III e della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 15 febbraio 1980 copie delle sentenze nn. 15 e 16 della Corte stessa, depositate in pari data in can-

celleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:

a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;

b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, anziché venticinque;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età (doc. VII, n. 76);

l'illegittimità costituzionale del n. 1, comma sesto, articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'Università) — convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, numero 766 — nella parte in cui non comprende tra coloro che esercitano attività professionale o consulenza professionale retribuita anche i dipendenti pubblici e privati (doc. VII, n. 77).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di disegni di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

*III Commissione (Esteri):*

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) » (1268) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Istituzione dell'Ordine della "Stella d'Italia" » (1269) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*IV Commissione (Giustizia):*

S. 448. — « Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (approvato dal Senato) (1389) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 422. — « Istituzione di altra sezione in funzione di corte di assise d'appello presso la corte di appello di Torino » (approvato dalla II Commissione del Senato) (1394) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*X Commissione (Trasporti):*

« Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio medico (CIRM) » (1292) (con parere della V e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 368. — « Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniera documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1367) (con parere della I, della III e della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 442. — « Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (approvato dal Senato) (1387) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*XIV Commissione (Sanità):*

S. 445. — « Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici » (approvato dalla XII Commissione del Senato) (1388) (con parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione).

DUTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUTTO. Il gruppo repubblicano, in base all'articolo 92 del regolamento della Camera, ha formulato opposizione all'assegnazione di questo provvedimento alla Commissione in sede legislativa. Vorrei

dunque sapere se tale opposizione abbia trovato appoggio da parte di altri gruppi e se abbia raggiunto il *quorum* necessario per ottenere l'assegnazione in sede referente. Nel caso in cui tale *quorum* non fosse stato raggiunto, vorrei intervenire per esprimere l'opposizione del mio gruppo, argomentandola, all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Dutto, fino a questo momento l'opposizione non risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, forse sarebbe opportuno che ella precisasse all'Assemblea quali sono i gruppi che si sono opposti per iscritto all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Si tratta dei gruppi del PRI e del MSI-destra nazionale. Prosegua pure, onorevole Dutto.

**DUTTO.** Ritengo non sia opportuno assegnare alla XIV Commissione in sede legislativa il disegno di legge n. 1388 soprattutto per il metodo che propone e per gli argomenti che tratta, che non hanno una portata limitata alla categoria degli infermieri generici e psichiatrici. Sono, inoltre, previsti meccanismi di riqualificazione professionale che non ci sembrano opportuni. Voglio ribadire che questo disegno di legge proietta il suo effetto negativo anche sulle altre categorie del settore, toccando interessi che non sono circoscritti solo a quelli degli infermieri, e che vengono regolati nella legge.

Innanzitutto va rilevato che questo provvedimento nel suo complesso sembra rappresentare soltanto interessi corporativi. Vi è complessivamente una dequalificazione del ruolo dell'infermiere; al certificato di abilitazione per il mestiere di infermiere generico è sostituito un semplice attestato di idoneità e vengono aboliti i corsi di abilitazione. Il titolo di studio per l'ammissione ai corsi di infermiere professionale può essere sostituito, con questo provvedimento, da un esame-colloquio con

una commissione la cui composizione si conosce soltanto genericamente. Si sa soltanto che vi è un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione a garantire l'oggettività e la serietà del giudizio; questo sembra rispondere più allo spirito di pressioni sindacali e locali che a quella necessaria serietà, quella oggettività di giudizio che il Parlamento ha cercato di affermare anche in altre importanti leggi, quali quelle sulla docenza universitaria o sulla scuola secondaria superiore, dove si è rifiutato il concetto di *ope legis* per ristabilire la necessità di un esame certo e serio. Questo provvedimento sembra quindi rispondere soprattutto all'obiettivo di una sanatoria con una promozione generale di tutti gli infermieri generici a infermieri specializzati professionali. Esso introduce nuovi elementi di dequalificazione e di disordine negli ospedali, fa saltare quegli elementi di garanzia, rappresentati dal titolo di studio, dalla professionalità e dall'equilibrio tra teoria e pratica, sui quali si deve basare la figura del paramedico per la delicatissima funzione che ha nell'assistenza al malato. Tutto ciò è punitivo per quanti hanno studiato seriamente ed hanno seguito i corsi preparatori e per coloro che guardano con serietà alla funzione professionale.

Dando una sistemazione *ope legis* agli attuali impiegati e promuovendoli in blocco si chiudono, per anni, le porte degli ospedali a quei giovani che intendono intraprendere o hanno intrapreso gli studi per qualificarsi tecnici sanitari. Risulta colpito anche l'interesse generale per la salute e quindi l'interesse del malato alla professionalità di chi lo assiste e soprattutto ci sembra di rilevare, concludendo, che si sia applicato un metodo sbagliato, cioè quello di inseguire gli interessi corporativi.

Questo provvedimento ci sembra più frutto della spinta sindacale che vi è stata attraverso gli scioperi dello scorso anno, che non un tentativo di analisi del settore, con risposte obiettivamente serie.

Se l'obiettivo reale era quello di un aumento salariale, esso andava perseguito con altri strumenti: non può essere in-

fatti raggiunto a scapito di un sistema, come quello sanitario, che deve premiare soprattutto la professionalità. Ci sembra anche di dover rilevare l'erroneità del metodo seguito dalle forze politiche e dai gruppi che hanno sostenuto questo provvedimento. Esso ci sembra segua una prassi più peronistica che seria, premiando questa volta una categoria che, in termini elettorali, rende di più.

È questa una prassi perversa, che porta elementi di disgregazione in un paese che è già malato di particolarismo e di corporativismo. Per queste ragioni abbiamo chiesto che il disegno di legge, per gli effetti negativi che può avere, sia discusso in aula e non dibattuto frettolosamente nell'ambito ristretto e circoscritto della Commissione in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Dutto darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

**CICCIOMESSERE.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CICCIOMESSERE.** Il gruppo radicale si associa alla richiesta formulata dal collega del gruppo repubblicano e, quindi, chiede che il disegno di legge sia discusso in Assemblea.

Noi condividiamo sostanzialmente le motivazioni per le quali l'onorevole Dutto si è opposto all'assegnazione del disegno di legge n. 1388 alla XIV Commissione in sede legislativa, perché riteniamo che la questione abbia una particolare rilevanza non soltanto per la categoria degli infermieri, ma anche per quanto riguarda gli utenti. Crediamo quindi che sull'argomento debba svolgersi un dibattito approfondito, in particolare relativamente ai corsi previsti dal disegno di legge. Non si comprende infatti se questi si limitino ad essere una sanatoria generica, ovvero siano da intendersi, così come richiesto dalle

norme CEE, come veri e propri corsi di riqualificazione professionale. Il disegno di legge non dà alcuna garanzia in ordine alla serietà dei corsi medesimi; si può supporre che in alcune regioni questi saranno senz'altro seri, e quindi non serviranno allo scopo della legge, mentre in altre regioni, in cui i corsi saranno svolti contemporaneamente al lavoro ordinario dell'infermiere, si rischia di avere una semplice copertura ad un mero aumento salariale, con tutte le conseguenze che ciò comporta sulla professionalità di quei lavoratori.

Per queste ragioni, e riservandoci di valutare nel merito le norme e le eventuali modifiche, ci opponiamo alla assegnazione in sede legislativa testé annunciata.

**PRESIDENTE.** Poiché l'opposizione del gruppo radicale si è aggiunta a quella dei gruppi del PRI e del MSI-destra nazionale, tale opposizione risulta ora appoggiata da un decimo dei componenti della Camera. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 1388 si intende assegnato alla XIV Commissione (Sanità) in sede referente.

Ricordo infine di aver proposto in altra seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia riferito alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa:

S. 668 - « Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseiani e loro familiari » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (1392) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

### **Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Trebbi Aloardi Ivanne, Nespolo Carla Fe-

derica e Chiovini Cecilia, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se sia a conoscenza del licenziamento della professoressa Tamara Preti da parte dell'istituto "Sacro Cuore" di Gallarate (Varese), presso il quale insegnava da quattro anni, con la seguente incredibile motivazione: "venute meno le garanzie di ordine cattolico-educative richieste agli insegnanti della scuola cattolica", e ciò in relazione al matrimonio civile effettuato dalla professoressa Tamara Preti il 21 luglio 1979.

Ravvisando in tale grave provvedimento, che priva del lavoro un cittadino della Repubblica italiana, una palese manifestazione di discriminazione in netto contrasto con le leggi dello Stato e con il dettato costituzionale, gli interroganti chiedono se non ritenga opportuno intervenire per ripristinare il diritto all'insegnamento della professoressa Tamara Preti » (3-00768).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il provvedimento di licenziamento nei confronti della professoressa Preti è stato in un primo tempo adottato con una motivazione che successivamente è stata revocata e sostituita con un provvedimento motivato dal mancato possesso, da parte dell'interessata, del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nelle scuole statali e non statali.

Quindi, per quanto riguarda il fatto specifico riferito nell'interrogazione, credo che la sostituzione della primitiva motivazione con altro provvedimento faccia cadere le ragioni per le quali è stata presentata l'interrogazione in oggetto.

**PRESIDENTE.** La onorevole Ivonne Trebbi Aloardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

**TREBBI ALOARDI IVANNE.** Pur tenendo conto della risposta che lei, ono-

revole sottosegretario, ha dato, mi dichiaro insoddisfatta della stessa, ritenendo che non corrisponda alla realtà dei fatti. Infatti, le lettere che sono state inviate alla professoressa Tamara Preti, dipendente dell'istituto « Sacro Cuore » di Gallarate in provincia di Varese, avevano una precisa dizione. La signora Preti è stata privata del diritto al lavoro proprio con la motivazione che ho ricordato nella interrogazione, perché — cioè — sarebbero « venute meno le garanzie di ordine cattolico-educative ». Come appare dalla motivazione: non ci troviamo di fronte ad un licenziamento per giusta causa, considerato anche che la signora Preti lavorava in questo istituto da ben quattro anni e che alla stessa non era mai stato fatto alcun richiamo.

La causa del licenziamento, dunque, è causa non giusta; essa non discende dal non avere la signora Preti ottemperato con serietà ai suoi doveri di insegnante e agli indirizzi educativi e pedagogici cui un'insegnante è chiamata. Ci troviamo, invece, di fronte ad un licenziamento di ordine ideologico-religioso, che discrimina la opinione del cittadino lavoratore, che introduce differenze tra i cittadini, differenze che la nostra Costituzione ha abolito e condannato. In verità, quindi, questo licenziamento è una flagrante violazione dei diritti dei lavoratori e delle leggi italiane, per ottenere le quali il movimento operaio e le donne hanno lottato per tanti anni. Riteniamo, infatti, che sposarsi civilmente non sia contrario alle leggi dello Stato italiano, ma costituisca una scelta che una persona, come tale, può e deve liberamente fare. Inoltre, il licenziamento in questione costituisce anche una violazione della stessa legge n. 300 del 1970, cioè dello statuto dei diritti dei lavoratori, che nel suo articolo 1 dice testualmente che i lavoratori, senza distinzione di opinione politica, sindacale e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi di lavoro dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello stesso statuto dei lavoratori.



Riteniamo, quindi, che il licenziamento effettuato dall'istituto « Sacro Cuore » di Gallarate sia grave e preoccupante, anche perché fa emergere una realtà che va denunciata: come, cioè, alle migliaia di insegnanti degli istituti privati non siano assicurati gli stessi diritti di libertà, le stesse garanzie di pari dignità sul lavoro che sono riconosciuti ad altri cittadini italiani. Ciò è tanto più grave per essersi verificato in un istituto parificato, che riceve non pochi finanziamenti dallo Stato italiano.

Nel dichiararmi, dunque, insoddisfatto, chiedo che si intervenga per ripristinare l'osservanza delle leggi, per risarcire i danni e per porre in essere il diritto all'insegnamento della professoressa Tamara Preti.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione degli onorevoli Amarante, Belardi Merlo Eriase, De Gregorio e Salvato Ersilia, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere — premesso:

a) che con circolare n. 136 del 14 maggio 1973 del ministro della pubblica istruzione sono state emanate disposizioni secondo le quali non spetta retribuzione alle insegnanti elementari che, nominate supplenti temporanee, non possono assumere servizio in quanto si trovino all'atto della nomina nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro come previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) che con successiva circolare n. 20 del 18 gennaio 1977 dello stesso ministro della pubblica istruzione le disposizioni della citata circolare n. 136 vengono confermate ed estese anche al personale docente e non docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado al quale sia conferito incarico o supplenza temporanea;

c) che quest'ultima circolare è stata diramata dal ministro della pubblica istruzione dopo aver sentito la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministro del tesoro e il ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) che a motivazione del contenuto delle circolari si afferma che per aversi il

perfezionamento del rapporto di impiego con conseguente diritto alla retribuzione non sarebbe sufficiente la semplice accettazione dell'incarico o della supplenza temporanea non seguita da assunzione del servizio sia pure per il motivo sopra indicato (e cioè quello di trovarsi in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro);

e) che nella stessa circolare n. 20 si afferma che il personale incaricato ha però diritto alla conservazione del posto e ad assumere servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria, e che lo stesso diritto spetta al personale supplente, nei limiti della nomina — se le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 136 del 14 maggio 1973 e n. 20 del 18 gennaio 1977 risultano ancora applicate e, in caso affermativo, per sapere:

1) se non ritenga le suddette disposizioni in contrasto con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante norme sulla « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », ed in particolare: con l'articolo 1, il quale afferma che « È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale » e che tale discriminazione è vietata anche se attuata « attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza ». È, infatti, sullo stato di gravidanza che la disposizione ministeriale fonda il non perfezionamento del rapporto di lavoro. La stessa affermazione del diritto alla conservazione del posto non attenua il pericolo della discriminazione reale e sostanziale in quanto le esigenze che hanno dato luogo all'affidamento dell'incarico o della supplenza temporanea possono anche non ripetersi;

2) se non ritenga che le disposizioni di cui alle suddette circolari ministeriali contrastino con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e, in particolare:

a) con l'articolo 6, in quanto la mancata assunzione al lavoro non consente di computare nell'anzianità di servizio

i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro;

b) con l'articolo 13, in quanto priva le lavoratrici del trattamento economico loro spettante per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;

c) con l'articolo 9, in quanto la mancata assunzione al lavoro comporta la perdita di diritti assistenziali;

per sapere, infine, se non ritenga di revocare le circolari ministeriali sopra citate prendendo atto che l'articolo 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, afferma espressamente che sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la legge stessa e che di conseguenza « cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto » con le disposizioni della citata legge 9 dicembre 1977, n. 903 » (3-00153).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** La interrogazione dell'onorevole Amarante è una sorta di interrogazione-fiume. È rivolta alla Presidenza del Consiglio, ma alla stessa rispondendo io in rappresentanza del Governo e, in particolare, del Ministero della pubblica istruzione, poiché detta interrogazione investe la specificità delle donne nella loro funzione di supplenti. L'interrogazione chiede la revoca delle circolari ministeriali nn. 136 e 20 del 1977. Le citate circolari ministeriali — si assume — sarebbero in contrasto con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, atteso che la stessa da un lato vieta, in materia di lavoro, ogni discriminazione basata sul sesso e dall'altro dichiara non più efficaci le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici, che siano con essa incompatibili.

Al riguardo, in merito alla richiesta di revoca, debbo dire che la Presidenza del Consiglio, d'intesa con i dicasteri del tesoro e del lavoro, ha previsto norme ri-

volte a vietare di conseguire incarichi o supplenze limitatamente però all'esclusione del diritto alla retribuzione: tale esclusione discende infatti dall'articolo 9 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale, mentre gli effetti giuridici del rapporto di impiego non possono che decorrere dalla data stabilita dal provvedimento di nomina, la decorrenza dei diritti patrimoniali è sempre quella del giorno in cui inizia la prestazione del servizio. Ne consegue che non è affatto sullo stato di gravidanza o di puerperio che si fonda il mancato diritto alla retribuzione, ma unicamente sull'obiettivo circostanza che siffatto diritto non può validamente costituirsi, trovandosi l'aspirante all'impiego nell'impossibilità di dar inizio al rapporto di lavoro. In questo senso si è anche dichiarato il tribunale amministrativo regionale dell'Emilia che, con decisione del 16 ottobre 1974, n. 134, ha stabilito che un ente pubblico non può assumere, sia pure per esigenze eccezionali e straordinarie, personale femminile che si trova nell'impossibilità fisica, a causa del suo stato di gravidanza o puerperio, di svolgere attività lavorativa.

Del resto, il problema investe anche altri casi di impedimenti obbligati, quali quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi militari ed apre quindi una casistica abbastanza vasta. Il Ministero riconosce comunque che c'è luogo ad una contestazione per quanto riguarda l'affermazione di principio prevista dalla legge sulla parità di diritti. La questione pertanto è stata nuovamente sottoposta al parere del Consiglio di Stato, come è stato ritenuto opportuno anche in relazione alle argomentazioni che sono state svolte dagli onorevoli interroganti.

La mia risposta, pertanto, mentre si richiama ad una normativa di carattere generale, mantiene un carattere interlocutorio, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Gregorio, cofirmatario dell'interrogazione Amarante, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE GREGORIO. La risposta fornita dal rappresentante del Governo mi costringe purtroppo a richiamare le chiarissime espressioni contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, in base alla quale « è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale », ivi compresa ogni discriminazione attuata « attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza ». Non riesco quindi a capire come il Governo possa far riferimento al testo unico n. 3 del 1957, quando la stessa legge n. 903, all'articolo 19, afferma chiaramente che sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la legge stessa e che di conseguenza « cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici » in contrasto con le disposizioni della legge stessa. Il dettato di tale legge, anche se ovviamente non entra nella specificità delle singole situazioni di lavoro disponendo sul piano generale, indica peraltro la volontà inequivocabile espressa dal Parlamento, sulla quale si misura la volontà del Governo di applicare una normativa che ha costituito uno dei risultati più positivi del movimento di emancipazione ed una delle conquiste più significative nel campo dei diritti civili.

Siamo in presenza, in definitiva, di un personale femminile che non viene assunto (o la cui assunzione è rinviata) per il suo stato di gravidanza o di puerperio. Non è vero poi che in caso di ritardata assunzione si rinvia soltanto la corresponsione della retribuzione, perché in effetti non solo manca la retribuzione, ma non si matura l'anzianità di servizio, non si ha diritto all'assistenza medica; perciò, in definitiva, nel rapporto di lavoro esiste una chiara discriminazione. Prendiamo atto con piacere che il Governo ha sottoposto, comunque, di nuovo al Consiglio di Stato la questione in seguito alla presentazione della nostra interrogazione; anche se francamente avremmo voluto una maggiore sen-

sibilità del Governo ed una più attiva applicazione della legge sulla parità dei sessi nel campo del lavoro.

Comunque, preso atto che la questione è stata di nuovo sottoposta al Consiglio di Stato, rimaniamo in attesa della sentenza e ci dichiariamo parzialmente soddisfatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pazzaglia e Rallo, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere in quale modo intenda intervenire per ridare funzionalità all'ufficio del provveditorato agli studi di Nuoro, ove mancano il provveditore ed i due vice provveditori, talché ogni attività è ferma.

L'interrogante chiede di conoscere come sia stato possibile che il Ministero non sia stato tenuto informato di tali situazioni e, nel caso invece — come è prevedibile — lo sia stato, perché abbia trascurato di intervenire con assoluta urgenza » (3-00243).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sollevata dagli onorevoli Pazzaglia e Rallo rivela situazioni analoghe ad altre, e qualche mese fa, proprio in questa Camera, ho dovuto fornire una risposta per quanto riguardava il problema del provveditorato di Parma; devo quindi preannunciare che, superando i problemi riguardanti l'organico del personale, anche il problema di Nuoro si avvia ad una soluzione di carattere definitivo, prevedibilmente con le nomine che saranno compiute dal consiglio di amministrazione nel mese di luglio.

In questo momento il provveditorato di Nuoro è retto da un dirigente superiore e i posti scoperti di dirigente superiore non sono due, come detto nell'interrogazione, ma soltanto uno; e a questo riguardo devo ripetere le argomentazioni già esposte in altre occasioni.

Per quanto riguarda la nomina di un dirigente superiore cui affidare le funzioni di provveditore agli studi, l'amministrazione è rigidamente vincolata, tengo a sottolinearlo, dal meccanismo previsto dall'articolo 24 della legge n. 748, che consente la copertura dei posti che si siano resi vacanti nel corso dell'anno solo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. A decorrere da tale data, l'effettiva copertura è peraltro limitata al 50 per cento dei posti attribuibili secondo il turno di anzianità, dovendosi, per il residuo 50 per cento, attendere l'espletamento delle procedure concorsuali, i cui tempi tecnici comportano purtroppo un differimento notevole sia per l'aliquota da conferire mediante concorsi per titoli di servizio, sia ancor più per quelli da attribuire previo concorsi per titoli. In relazione alla particolare situazione di Nuoro, e tenendo presente che in base a questo meccanismo di legge continuiamo purtroppo ad avere circa venti provveditorati privi di titolare, desidero tranquillizzare gli interroganti anche in relazione ad altre numerose questioni che sono pervenute al Ministero, che saranno tenute in conto in modo particolare, data la difficile situazione della città e del provveditorato di Nuoro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**PAZZAGLIA.** Ringrazio l'onorevole Armato per questa manifestazione di buona volontà che ha dato, per l'attenzione che ha voluto porre al problema particolare della città di Nuoro e della sua provincia e per il fatto di aver illustrato una situazione di carattere generale, che mi consente di dire che è veramente sconcertante la situazione della amministrazione della pubblica istruzione con venti provveditorati senza titolare, con un rigido vincolo nelle nomine e con gli incarichi differiti all'anno successivo.

Quindi, mentre ribadisco quanto ho detto nella mia interrogazione, e cioè che non è possibile che un provveditorato rimanga privo persino di un reggente, per cui tutta l'attività resta paralizzata con

le conseguenze che ne derivano, a seconda del periodo, anche per quanto attiene alle nomine dei docenti nelle scuole, debbo dichiarare la mia insoddisfazione, perché le manifestazioni di buona volontà del sottosegretario — che io non contesto — non sono sufficienti per eliminare situazioni di carattere generale quali quelle che egli ha indicato.

Anche per quanto riguarda la soluzione del problema di Nuoro non si è andati al di là di una manifestazione di buona volontà. Questa situazione è destinata a perdurare per non poco tempo, con le relative conseguenze negative. Debbo dire, certo, che la situazione non è più quella da me denunciata nell'interrogazione, perché adesso vi è per lo meno un reggente che adempie alle funzioni direttive dell'ufficio; ma purtroppo si tratta sempre di una situazione non regolare, come meriterebbe una provincia difficile — definiamola così — qual è quella di Nuoro, dove tra l'altro la categoria degli insegnanti rappresenta una parte notevole della popolazione, anche perché al di là del pubblico impiego non vi sono altre attività, e le attività educative sono importanti a fini di carattere generale forse più di quanto non lo siano in altre zone del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Aurelia Benco Gruber, al ministro della pubblica istruzione, al ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al ministro del tesoro, « per sapere a che punto si trovi la ristrutturazione e riorganizzazione con riqualificazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è unanimemente riconosciuto come uno degli enti più qualificati nel campo della ricerca scientifica pura ed applicata del nostro paese. Il suo prestigio è notevole anche in campo internazionale, in quanto esso può competere con successo con analoghe istituzioni estere.

La funzione di servizio dell'Osservatorio geofisico sperimentale e la possibi-

lità di realizzazione di un piano poliennale di attività che allarghi il campo di azione dell'ente è però condizionata dalla ristrutturazione e dalla riqualificazione dell'ente stesso attraverso un nuovo regolamento organico del personale e un nuovo ordinamento dei servizi. Per raggiungere tale scopo è però necessario che si attenuino alcuni vincoli legislativi (in particolare attinenti alla legge 20 marzo 1975, n. 70) che condizionano pesantemente la vita dell'ente, con serio pregiudizio per il suo sviluppo, impedendone un funzionamento imprenditoriale flessibile ed elastico rispetto alle mutevoli esigenze della concorrenza sul mercato internazionale della ricerca di base ed applicata.

L'ente, che, come detto, onora nel mondo il nome dell'Italia e di Trieste, aspira a poter accettare numerose ed importanti commesse di ricerca applicata che oggi è purtroppo costretto a rifiutare per insufficienza di personale, con grave danno economico proprio ma anche nazionale, in quanto l'Italia è ridotta a ricorrere a ditte e società di ricerca straniere. La realizzazione di un vastissimo programma di ricerche, specie nel campo della geofisica della terra solida e della geofisica dell'idrosfera potrebbe, tra l'altro, concorrere ad alleviare la disoccupazione giovanile intellettuale locale.

L'Osservatorio geofisico sperimentale auspica gli sia consentito di agire ed operare come una « società di ricerca », cioè come una vera e propria azienda industriale che produce ricerca e che esporta anche tecnologie e conoscenze. A questo scopo urge che l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste trovi soddisfazione nell'ambito della legislazione statale, per essere messo in condizione di operare.

Diversamente l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste rischia di bloccarsi e di inaridirsi, con ulteriore danno morale ed economico per la città di Trieste, e tutto ciò in stridente contrasto con le dichiarazioni e con gli intendimenti del Governo di sviluppare e di incrementare a Trieste la ricerca scientifica, anche con l'istituzione dell'apposita area di

cui al decreto ministeriale n. 100 del 1978 » (3-00480).

Poiché l'onorevole Aurelia Benco Gruber non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Crivellini, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, Bonino Emma, Ciccimessere, De Cataldo, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Melini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se corrisponda a verità:

a) il fatto che costituisce prassi normale per gli uffici della pubblica istruzione rifiutare l'iscrizione nelle graduatorie per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi maschili ad insegnanti di sesso femminile;

b) il fatto che Paola Crementieri e Maria Pia Girardo sono state cancellate, a seguito di un intervento del Ministero della pubblica istruzione, da detta graduatoria per la provincia di Pordenone.

Per sapere infine se il ministro non ritenga che la prassi e il comportamento sopra descritti siano in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, e che sia opportuno un intervento immediato nel caso specifico ed una iniziativa chiarificatrice nei riguardi di tutti i provveditorati ». (3-00911)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero si rende conto che la distinzione dell'educazione fisica in maschile e femminile, con la conseguente compilazione di due separate graduatorie per il conferimento dei relativi incarichi di insegnamento, certamente appare culturalmente superata e non più rispondente ai tempi.

Purtroppo, si tratta di una distinzione che non è affatto da attribuire alla prassi o al potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, ma che deriva diretta-

mente da precise disposizioni legislative, alla cui osservanza l'amministrazione non può certo sottrarsi. Le disposizioni cui mi richiamo sono quelle contenute negli articoli 1, 2, 13 e 25 della legge n. 88 del 1977, che prevedono per il settore in parola l'insegnamento separato agli alunni ed alle alunne, cattedre separate, maschili e femminili, e l'articolazione degli stessi istituti superiori in sezioni maschili e sezioni femminili. Una modifica della situazione, quindi, potrà realizzarsi soltanto con la modifica della legge.

I poteri discrezionali dell'amministrazione sono pressoché inesistenti. Nell'ambito di quel minimo di discrezionalità che gli è concessa, il Ministero ha già dato un segno positivo, quando nel 1977 ha autorizzato i consigli di istituto ad istituire corsi misti di alunni ed alunne per quelle discipline sportive nelle quali le tecniche fondamentali e le metodiche di preparazione sono simili per ragazzi e ragazze.

Per quanto concerne, in particolare, il caso delle due insegnanti cui hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti, e che furono in un primo tempo escluse dalla graduatoria maschile della provincia di Pordenone per i motivi sopracitati, si osserva che le interessate risultano ora inserite in tale graduatoria a seguito di decisione favorevole del pretore di quella sede.

In conclusione, il Ministero non si è arroccato e non si arrocca nella difesa di situazioni antiche, che esso per primo giudica in molti punti superate e alla cui evoluzione concorre attivamente. Ma l'intera questione non può essere risolta in termini parziali: occorre un chiarimento da parte della legge. È, quindi, auspicabile un impegno di tutte le forze parlamentari per pervenire ad un chiaro quadro legislativo che metta ordine in questa materia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crivellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CRIVELLINI.** Signor Presidente, se mi è consentito, volevo far rilevare che que-

sta è la prima delle interrogazioni da me sottoscritte come primo firmatario dal 20 giugno 1979 alla quale si dà risposta. Ne ho presentate, credo, una trentina (non le ho contate); questo per ricordare ancora una volta che il problema di una risposta tempestiva del Governo alle interrogazioni è particolarmente importante, e non mi pare che si sia sulla strada buona per giungere ad una soluzione. Ad esempio, l'interrogazione in questione risale alla fine di novembre o ai primi di dicembre dell'anno scorso.

Prendo atto con soddisfazione che il caso specifico di Paola Crementieri e di Maria Pia Girardo, che erano state tolte d'autorità dalle graduatorie, a seguito di un intervento del pretore del lavoro, è stato risolto. Ma nutro qualche perplessità nell'esprimere un giudizio sulla risposta del sottosegretario, perché egli ha detto che da una parte non c'è l'intenzione da parte del Governo di intervenire in questi casi, in quanto è un atto dovuto prescritto dalla legge, dall'altra parte che la situazione attuale sarebbe contro la legge, nel senso che queste due professoresse sarebbero in graduatoria contro le disposizioni citate dal sottosegretario.

**ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** In questo caso si è dato seguito all'ingiunzione del pretore, il quale tuttavia non può sostituirsi alla legge.

**CRIVELLINI.** Il dato di fatto è che esiste una situazione, dal punto di vista formale, contraria alla legge, mentre dal punto di vista sostanziale credo sia nello spirito della Costituzione, perché mi pare che l'articolo 3 sia chiaro. Circa la soluzione del caso specifico, posso quindi essere soddisfatto — forse anche per gli interventi esterni e magari in conseguenza della presentazione di questa interrogazione —, mentre dal punto di vista complessivo rimane l'assurdo che mentre la Costituzione afferma una cosa molto chiara, una disposizione del Ministero...

**ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** È una legge del

Parlamento! Ma la sentenza di un pretore che la pensa diversamente non può annullare questo tipo di decisione; e da questo deriva la richiesta di sanare i termini obiettivi contenuti in questa legge.

CRIVELLINI. Il sottosegretario mi ricorda che è una legge incostituzionale, evidentemente assurda e contraria al buon senso. E devo dire che di queste leggi ve ne sono non poche, come il codice Rocco, il Concordato, quella riguardante i tribunali militari. Si tratta di una serie di armamentari vecchi e assurdi, che ci trasciniamo dietro e che trent'anni di Repubblica non sono riusciti ancora a cancellare.

Spero che il Governo nelle sue iniziative, nella presentazione di miriadi di provvedimenti alle Camere — ostruendo, questa volta sì, il lavoro e la programmazione del Parlamento — si ricordi, oltre ai lamellibranchi, di presentare un disegno di legge di modifica a questa legge, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 25 febbraio 1980 alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interpellanze e interrogazioni.

3. — Discussione delle mozioni e interpellanze concernenti il fenomeno della mafia.

4. — Seguito della discussione della mozione e interpellanze concernenti l'Alto Adige.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Aniasi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore:* Casini;  
(*Relazione orale*).

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo (807);

— *Relatori:* Tassone e Morazzoni;  
(*Relazione orale*).

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI, Società per azioni (500);

— *Relatore:* Aliverti;  
(*Relazione orale*);

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (598);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

— *Relatore:* Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 131, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (599);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

— *Relatore:* Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (600);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Biasini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 (602);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (603);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi;

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 (614);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi;

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione a accordo, firmati in pari data (615);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Cattanei;

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (616);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Sedati;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 (679);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (682);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi;

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione (684);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, effettuate a Roma il 9 luglio 1976, relative al trattamento tributario degli atti di Liberalità (692);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Galli;



Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (693);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (694);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore. Radi;

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— Relatore: Sinesio;

(Relazione orale);

S. 77. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 (approvato dal Senato) (1047);

— Relatore: Aiardi;

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— Relatore: Citterio.

9. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Botta, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 315; 61, n. 7, e 112 del codice penale (malversazione pluriaggravata e continuata a danni di privati); nonché nel reato di cui all'articolo 2621 del codice civile ed agli articoli 61, n. 2, e 112 del codice penale (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili, pluriaggravate) (doc. IV, n. 2);

— Relatore: Valensise;

Contro il deputato Esposto, per i reati di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e 651 del codice penale (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) (doc. IV, n. 11);

— Relatore: Rizzo;

Contro il deputato Aglietta Maria Adelaide, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, primo e secondo capoverso, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione aggravata e continuata) (doc. IV, n. 10);

— Relatore: Mannuzzu.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI ANNUNZiate**

—

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

GIURA LONGO E BERLINGUER GIOVANNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave iniziativa assunta dal professore di religione della scuola media statale di Pomarico, in provincia di Matera, che in più classi ha diffuso e commentato un foglio di propaganda contro la legge sulla interruzione

della maternità, nel quale la delicata e dolorosa materia è affrontata con crudezza e superficialità, con illustrazioni e commenti intesi più ad impressionare che ad informare, più ad inculcare spavento e ribrezzo che ad esporre con obiettività e scientificità la questione.

Gli interroganti ritengono che sia oltremodo riprovevole che si faccia ricorso a tali materiali illustrativi per esporre un argomento così delicato a studenti e studentesse di non più di 12-14 anni, ai quali i valori della vita andrebbero comunicati con massimo rispetto e serenità, per evitare di trasformare l'insegnamento in un vero e proprio atto di violenza contro la personalità del fanciullo.

(5-00796)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ZANONE. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— Per sapere —

premesso che i recenti rilievi della Corte dei conti in ordine al progetto che localizza il nuovo aeroporto di Napoli presso il lago Patria hanno bloccato l'iter per la realizzazione di tale indispensabile opera;

premesso inoltre che non sono più ammissibili ritardi nella realizzazione del nuovo aeroporto di Napoli, ovunque lo si voglia localizzare, in quanto le insufficienze dello scalo aereo di Capodichino costituiscono una grave remora specie allo sviluppo turistico nell'area napoletana, sviluppo che potrebbe dare un contributo importante al sostegno della economia napoletana —

a) quali iniziative si intendano adottare per risolvere celermente il problema della localizzazione del nuovo aeroporto di Napoli e per portare a termine in tempi brevi tale indispensabile opera;

b) quali iniziative si intendano prendere nell'immediato per il miglioramento dei servizi di assistenza al volo dell'aeroporto di Capodichino, al fine di assicurare la continuità del funzionamento di tale scalo in attesa della realizzazione del nuovo aeroporto. (4-02617)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della quasi totale inosservanza, sia da parte dei privati che degli enti pubblici, delle norme della legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971, che riguardano sostanzialmente la durata delle opere e la stessa pubblica incolumità;

2) se e quali disposizioni sono state impartite per l'esatta applicazione delle norme stesse; ed in particolare se è stato indicato l'ente pubblico (Genio civile, Comune) a cui debbono essere esibiti, per il controllo, i certificati ufficiali delle prove eseguite sia per le zone normali che per quelle sismiche;

3) se e quali sanzioni sono previste per gli inadempienti. (4-02618)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**SERVELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che sono stati trasmessi alla procura della Repubblica di Palermo, per competenza territoriale, gli atti istruttori per falso in bilancio e corruzione nei confronti degli amministratori dell'impianto di raffineria ISAB di Siracusa, anche in relazione al fatto che, secondo tali atti, risulterebbe provato il pagamento di « bustarelle » per oltre 3 miliardi ad uomini politici non meglio precisati. (3-01438)

**MARTORELLI, SPAGNOLI, AMBROGIO E PIERINO.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti ed interventi intendano adottare per il grave sisma che ha colpito la città di Cosenza, con particolare riferimento:

1) al reperimento di alloggi per le oltre 100 famiglie che hanno dovuto sgomberare quelli occupati;

2) a misure urgenti per la riparazione degli edifici lesionati, tra i quali l'Università, che ha dovuto sospendere ogni attività;

3) alle rilevanti esigenze finanziarie, connesse ai danni provocati dal terremoto e ai disagi delle famiglie colpite, cui certamente non può far fronte l'amministrazione comunale. (3-01439)

**CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BONINO EMMA, CICIOMESSERE, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere quali iniziative ritengono finalmente di assumere per far cessare la prassi, sempre più consolidata, per cui ai membri del Parlamento, e a volte addirittura alle Commissioni parlamentari, non vengono forniti documenti ed atti che sarebbe loro diritto dover conoscere.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere quali motivi hanno reso possibile che la relazione « Scardia » sia stata fatta pervenire alle redazioni dei giornali prima che al Parlamento. (3-01440)

**GALLI MARIA LUISA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO.** — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere come possa essere stato possibili aver creato le condizioni per la morte del piccolo Danilo Natalizi di 18 mesi, morte per « omissione di soccorso » da parte di ben tre ospedali della città di Roma: Sant'Eugenio, San Camillo e Spallanzani, avvenuta il 20 febbraio 1980, come viene riportato da tutti i quotidiani. (3-01441)